



IL TRIBUNALE DI FERMO

COMPOSTO DAI MAGISTRATI

Dott. Ugo Vitali Rosati	Presidente
Dott. Sara Marzialetti	Giudice
Dott. Chiara D'Alfonso	Giudice rel.

riunito in camera di Consiglio ha emesso la seguente:

DECRETO

sul ricorso proposto in data 7 dicembre 2017 da Curatela Fallimentare , in
persona del Curatore Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. ,
per la dichiarazione di fallimento della società di fatto esistente tra ,
. e e di esse quali soci
illimitatamente responsabili.

Convocate le società resistenti dinanzi al GD designato, nel corso dell'udienza dell'11
gennaio 2018, la dott.ssa Sara Marzialetti assegnava termine alle parti per depositare le
proprie memorie difensive attese le eccezioni preliminari sollevate dalle resistenti Curatela
del Fallimento e .

Nel termine assegnato le parti depositavano proprie memorie e il Giudice relatore con
provvedimento del 23 gennaio 2018, ritenendo superflua la autorizzazione rilasciata dal GD
alla estensione del fallimento con conseguente inammissibilità per il Gd di invocare la
causa di incompatibilità, rimetteva gli atti al Presidente per l'assegnazione a GD.

L'udienza del 19 aprile 2018 veniva celebrata dinanzi al Gd Dott.ssa Chiara D'Alfonso la
quale, ascoltate le parti in discussione orale, riservava la causa in decisione.

All'esito della camera di consiglio il collegio

Osserva

Le società resistenti si sono costituite in giudizio contestando la proposizione del ricorso ex
art 147 commi 1 e 4 l.f. e non anche comma 5 l.f., disciplina questa sola applicabile alle
società di fatto con estensione del fallimento già dichiarato ad altre società soci
illimitatamente responsabili della prima.

Sempre in via preliminare ha contestato la decorrenza del termine annuale
per la dichiarazione di fallimento della società di fatto esistente tra la fallita e le
società e , termine decorrente dalla



dichiarazione di fallimento, epoca della cessazione del vincolo sociale o, al massimo, dalla comunicazione dello scioglimento del contratto di affitto.

La Curatela ricorrente, infatti, a detta dei resistenti, insiste nel qualificare la propria azione ex art. 147, commi 1 e 4, l. fall. mentre trattasi evidentemente di un'ipotesi ex art. 147 commi 1 e 5 l. fall., essendo la previsione di cui al quarto comma riferibile soltanto ai soci della fallita (è il caso del socio occulto della fallita o quello, già richiamato sopra, del socio accomandante che si scopra essersi ingerito nell'amministrazione della società), mentre quella di cui al quinto comma è riferita a società cui la fallita partecipa, così come paventato nel caso di specie. Sta di fatto che il termine annuale, mutuato dall'art. 10 l.fall. ed applicabile in tutte le ipotesi di dichiarazione di fallimento, "diretto" o in estensione, in ossequio al principio della par condicio, rappresenta il limite temporale sia nell'ipotesi sub. comma 4 che nell'ipotesi sub. comma 5.

Infatti, secondo l'unanime orientamento della dottrina e della giurisprudenza di legittimità, alle società di fatto si applicano le disposizioni dettate in tema di società semplice, mentre in caso di società di fatto esercenti attività commerciali, trovano applicazione le norme relative alle società in nome collettivo irregolari, che pure rinviano, in quanto applicabili, alle predette disposizioni in tema di società semplice.

In tale ottica, le tre società avrebbero assunto la veste di soci illimitatamente responsabili di detta compagine sociale, assoggettata alla disciplina della società semplice.

Se infatti, come disciplina l'art. 2288 c.c., il fallimento di un socio illimitatamente responsabile ne comporta l'esclusione di diritto dalla compagine sociale e tale principio trova, chiaramente, applicazione anche nell'ipotesi di società di fatto, come peraltro rilevato dal Supremo Collegio : <<*l'esclusione di diritto del socio che sia dichiarato fallito, prevista dall'art. 2288 c.c. applicabile alla società di fatto in virtù del disposto dell'art. 2297 c.c., tende a preservare la società in bonis dagli effetti dell'insolvenza personale del socio e non opera, quindi, nell'ipotesi in cui il fallimento del socio sia effetto di quello della società, in forza della responsabilità illimitata del primo per le obbligazioni della seconda* (così, da ultimo, Cass., 1 luglio 2008, n. 17953).

Per effetto della dichiarazione di fallimento della _____, risalente al 14.11.2014, quest'ultima ha perso la qualità di socio illimitatamente responsabile di ogni eventuale supersocietà di fatto cui abbia partecipato e da tale momento, chiaramente reso noto ai terzi stante la pubblicazione della sentenza di fallimento nei pubblici registri, ha iniziato a decorrere il termine annuale per l'estensione del fallimento ai sensi del quinto comma dell'art. 147 l. fall.



Nelle difese svolte nel termine assegnato dalla Dott.ssa Marzialetti, la ricorrente ha confermato la qualificazione dell'azione ai sensi dell'articolo 147 commi 1 e 4 l.f., rappresentando il difetto di interesse a contraddire in capo alla Curatela del Fallimento

in quanto, per effetto del dichiarando riconoscimento della società di fatto, verrebbe unicamente a mutare il titolo della dichiarazione di fallimento con l'effetto che il Fallimento diviene socio illimitatamente responsabile della super società di fatto.

Inoltre ribadisce la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento sulla base di elementi di chiara coincidenza oggettiva e soggettiva confermati anche dalla lettura delle scritture contabili.

Quanto alla decorrenza del termine annuale ex art 147 comma 2 l.f. la ricorrente considera non provata la cessazione del vincolo alla data della dichiarazione di fallimento.

La eccezione preliminare sollevata dai ricorrenti circa la disciplina applicabile alla estensione del fallimento da parte della curatela ad altre società, soci illimitatamente responsabili della prima, merita accoglimento, così come la eccezione circa lo spirare del termine decadenziale ai sensi degli articoli 10 l.f. .

Con riferimento al termine annuale di cui all'art. 10 l. fall., che decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese (cui la SDF per definizione non è iscritta), la Cassazione si è espressa nei termini che seguono: *“il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto dall'articolo 10 legge fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, anziché dalla definizione dei rapporti passivi – se, da un lato, non esclude l'applicabilità del termine anche alle società non iscritte nel registro, dall'altro suppone nei confronti di queste un bilanciamento tra opposte esigenze, di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni giuridiche. Simile bilanciamento richiede di individuare il dies a quo nel momento in cui la cessazione dell'attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, o comunque sia stata dagli stessi conosciuta, anche in relazione ai segni esteriori attraverso i quali si è manifestata (v. Sez. I n. 6199-09; n. 18618-06)”* (Cass., sez. I, 25-07-2016, n. 15346).

Se, come già richiamato, il vincolo sociale cessa al momento in cui uno dei soci della società di fatto viene dichiarato fallito (art 2288 c.c. applicabile per i richiamati principi alle società di fatto), la pubblicazione della sentenza di fallimento rende conoscibile ai terzi la cessazione del rapporto, salvo prova della decorrenza diversa del termine.



Quanto alla disciplina applicabile, chiaro è che deve essere applicata quella delle società di fatto e non anche quella del socio occulto, emergendo dalle difese del ricorrente la esteriorizzazione del rapporto sociale di fronte ai terzi (conferma lo è anche il contratto di affitto di azienda esistente) pertanto anche la cessazione dell'affitto avrebbe potuto fungere da fatto esteriore attraverso il quale si è manifestata a terzi la cessazione della attività.

Sicuramente la dichiarazione di fallimento della società socia della super società di fatto e la scelta di non proseguire l'attività, consacrata anche dal recesso dal contratto di affitto di azienda (febbraio 2014), denotano e rendono pubblico il venir meno del legame sociale e la cessazione della attività tra le socie illimitatamente responsabili.

Per i motivi dianzi stante la diversa qualificazione della fattispecie ai sensi dell'articolo 147 comma 5 l.f. e conseguente decorrenza del termine annuale di cui all'articolo 10 l.f., il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza ponendole a carico della ricorrente prendendo come scaglione di riferimento 520-1.000.000,00 euro e liquidando nella misura minima trattandosi di curatela fallimentare soccombente.

PQM

Respinge il ricorso come sopra proposto.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle resistenti nella misura di euro 1.788,00 per ciascuna parte oltre rimborso forfettario, IVA, CAP come per legge.

Fermo così deciso nella camera di consiglio del 2 maggio 2018

Il Giudice estensore

Il Presidente
Dott. Ugo Vitali Rosati

